

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1383 del 07/03/2025
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016 per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n.1
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1441 del 07/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno sette MARZO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016 per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n.1

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SO.F.TER. S.p.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/03/2016 con Atto Prot. Com.le 18537, come successivamente aggiornata e volturata in favore di CELANESE PRODUCTION ITALY S.R.L.;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B “RECUPERO RIFIUTI”, l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO C e Relativa Planimetria “SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI”, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- all'ALLEGATO D “IMPATTO ACUSTICO”, il Nulla osta acustico art. 8 comma 6 L.447/1995.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Forlì in data 13/12/2024, acquisita al Prot. Com.le 154610 e da Arpae al PG/2024/227518, da CELANESE PRODUCTION ITALY S.R.L. per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - modifica sostanziale;
- iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - proseguimento senza modifiche;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura - modifica sostanziale;
- impatto acustico - modifica non sostanziale.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 3841 del 13/01/2025, acquisita da Arpae al PG/2025/5489, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che in data 21/01/2025 la Ditta ha trasmesso le integrazioni richieste, acquisite al Prot. com.le 7506 e da Arpae al PG/2025/11981;

Visto il parere acustico Prot. Com.le 20170 del 19/02/2025, acquisito al PG/2025/32851, ove è riportato quanto segue: *“Vista l’istanza di modifica sostanziale in oggetto contenente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del TCA (...) resa ai sensi dell'art. 4 del DPR 19/10/2011 n. 227 da cui si evince che l'attività svolta in via Mastro Giorgio, rispetterà i valori*

limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora e si riporta la seguente specifica:

"In merito al punto 2) del nulla osta acustico allegato alla Determina AUA n. 1856 del 13/4/23, con particolare riferimento agli interventi che non sono ancora stati realizzati per addivenire allo stato di pieno regime, si specifica che l'attività produttiva non è ancora a pieno regime. Per essere a pieno regime sono necessari l'installazione di alcune linee produttive e l'utilizzo delle linee al massimo della loro potenzialità. L'utilizzo delle linee al massimo della loro potenzialità è legato ad esigenze produttive e richieste di mercato al momento non definibili dalla Ditta. Sono state comunque periodicamente effettuate e trasmesse agli Enti fonometrie di verifica post operam a seguito di modifiche impiantistiche".

Vista la Relazione di verifica di impatto acustico datata 24/01/25 pervenuta con pg. n.13699/2025;

Visto il punto 2 del nulla osta art. 8 co.6 L. 447/95 Allegato D della determinazione Dirigenziale Arpae – Sac n. DET-AMB-2023-1856 del 13/04/2023 che riporta :

"si ribadisce che entro 60 giorni dalla messa in esercizio e/o avvio dell'attività con la potenzialità produttiva a pieno regime dovranno essere effettuate fonometrie di verifica post operam. I risultati dei relazione da inviare al Comune di Forlì ed Arpae – Distretto di Forlì. Qualora, dalle fonometrie dovessero evidenziare criticità acustiche, la ditta dovrà presentare contestualmente un progetto di bonifica acustica al fine di ricondurre il rumore entro i limiti di legge e relativi tempi di attuazione, fermo restando che la prosecuzione dell'attività sarà consentita solo ed esclusivamente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente (limiti assoluti e differenziali di immissione)"

si ritiene ottemperato quanto previsto all'art. 3 comma e) del DPR 13/03/2013 n. 59 e si conferma quanto già prescritto al punto 2 dell'Allegato D della determina AUA – adottata con ATTO N. DET-AMB-2023-1856 del 13/04/2023";

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06 - Rapporto istruttorio acquisito in data 07/03/2025, ove è proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 27432 del 07/03/2025, acquisito al PG/2025/44389, ove vengono autorizzate le modifiche richieste nel rispetto delle prescrizioni impartite da HERA S.p.A.;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario **aggiornare** la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016 avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SO.F.TER. S.p.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/03/2016 con Atto Prot. Com.le 18537, come successivamente aggiornata e volturata in favore di CELANESE PRODUCTION ITALY S.R.L., **come segue:**

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopracitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- introduzione dell'ALLEGATO C bis e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto, a modifica ed integrazione dell'ALLEGATO C e relativa Planimetria della Determinazione medesima sopracitata;

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Atteso che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016** avente ad oggetto: *"D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SO.F.TER. S.p.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1"*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/03/2016 con Atto Prot. Com.le 18537, come successivamente aggiornata e volturata in favore di CELANESE PRODUCTION ITALY S.R.L., **come segue**:
 - sostituzione integrale dell'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopracitata con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - introduzione dell'ALLEGATO C bis e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto, a modifica ed integrazione dell'ALLEGATO C e relativa Planimetria della Determinazione medesima sopracitata.
2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016.
3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
5. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge

n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/03/2016 prot. n. 18537 a "SO.F.TER S.p.A", aggiornata in data 23/11/2017 prot. n. 98528, successivamente aggiornata e volturata a CELANESE PRODUCTION ITALY srl in data 07/12/2018 prot. n. 106815 e nuovamente aggiornata in data 15/03/2019 prot. n. 24049, in data 24/12/2020 prot. n. 111056, in data 19/01/2021 prot. n. 5364, in data 03/02/2021 prot. n. 11046, in data 31/08/2021 prot. n. 90896, in data 02/12/2021 prot. n. 126726 e rettificata in data 26/01/2022 prot. n. 8516, e aggiornata in data 06/04/2022 prot. n. 38410, in data 14/04/2023 prot. n. 47827, in data 03/07/2024 prot. n. 8477.

L'istanza di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto è inerente a modifiche alle emissioni autorizzate E1, E4, E20, ed E30 ed E33, come di seguito riportato:

- spostamento nel reparto PAR (PA Recycle) di alcune produzioni di materiali antifiamma, attualmente prodotti nel reparto PA, che hanno additivi a base di antimonio (Sb). Si prevede quindi di aggiungere il parametro Antimonio (Sb) alle emissioni autorizzate del reparto PAR: E1, E4, E20 (senza modificare le portate e le concentrazioni già autorizzate);
- spostamento nel reparto ETP, in particolare sulla linea Q7, di parte della produzione di poliammide con additivi a base di rame. Non è previsto l'utilizzo di additivi contenenti rame in altre linee produttive del reparto ETP. Si prevede quindi di aggiungere il parametro Rame (Cu) all'emissione E30 (senza modificare la portata e le concentrazioni già autorizzate);
- aumento della portata per l'emissione E33 (reparto ETP) da 18.000 Nmc/h a 25.000 Nmc/h, al fine di migliorare la captazione di inquinanti. Non si prevedono modifiche strutturali al filtro o al camino.

L'impianto esistente di produzione di granuli termoplastici è autorizzato in AUA e ricade nell'Allegato B della LR 4/18 sulla VIA, punto/lettera B.2.42) "Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate all'anno di materie prime lavorate" e, in ragione delle modifiche attualmente richieste, la ditta ha presentato alla Regione Emilia-Romagna (e per conoscenza ad Arpae) istanza di Valutazione Ambientale Preliminare in data 25/10/2024 con nota acquisita da Arpae al PG/2024/194082 del 25/10/2024.

La Regione Emilia-Romagna con nota prot. 1323942 del 03/12/2024, acquisita da Arpae al PG/2024/218953 del 03/12/2024, relativamente all'istanza di Valutazione Ambientale Preliminare sopra citata, ha ritenuto che *"Per le motivazioni di cui sopra, si ritiene che le modifiche proposte rientrino nella tipologia di cui all'art. 6, comma 9-bis del D.lgs. 152/2006 e che le stesse non necessitino di essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) in ragione di presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi"*.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PG/2025/249 del 02/01/2025, aggiornata in data 23/01/2025 PG/2025/13815, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Con nota PG/2025/41321 del 04/03/2025 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate:

“... omissis...”

Descrizione Modifiche Richieste

L'azienda argomenta che in relazione ai consumi di materie prime, la modifica sostanziale, non determina una loro variazione, ma solo una parziale redistribuzione di seguito esplicitata con una spiegazione degli aspetti salienti che riguardano le emissioni in atmosfera.

- 1) Aggiunta del parametro Antimonio (Sb) per le emissioni autorizzate per il parametro Polveri del reparto PAR (PA Recycle): E1, E4, E20*

L'azienda prevede di spostare nel reparto PAR (PA Recycle) alcune produzioni di materiali antifiama, attualmente prodotti in PA (poliammide), che hanno additivi a base di Antimonio (Sb). Si prevede quindi di aggiungere il parametro Antimonio (Sb) alle emissioni autorizzate per il parametro Polveri del reparto PAR (PA Recycle): E1, E4, E20.

- 2) Aggiunta del parametro Rame (Cu) per l'emissione E30 (reparto ETP)*

L'azienda prevede di spostare nel reparto ETP, in particolare sulla linea Q7, parte della produzione di poliammide con additivi a base di Rame. Si prevede quindi di aggiungere il parametro Rame (Cu) all'emissione E30 “REPARTO ETP CAP. Q (LINEE Q3-Q10)”. Non è previsto l'utilizzo di additivi contenenti Rame in altre linee produttive del reparto ETP.

In relazione alle caratteristiche emissive modificate dell'emissione E33 la ditta propone la seguente modifica.

- 3) L'azienda prevede l'aumento della portata per l'emissione E33 (reparto ETP) da 18.000 Nm³/h a 25.000 Nm³/h al fine di migliorare la captazione di inquinanti. Non si prevedono modifiche strutturali al filtro o al camino.*

L'azienda, nella seguente tabella riassume gli aspetti salienti della modifica dello stato attuale e quello modificato.

Emiss. N.	Reparto	AUTORIZZATO		PROGETTO	
		Portata [Nm³/h]	Parametri autorizzati [mg/Nm³]	Portata [Nm³/h]	Parametri previsti [mg/Nm³]
E1	PAR	80.000	Polveri totali	80.000	Polveri totali
			Cu		Cu + Sb
E4	PAR	4.000	Polveri totali	4.000	Polveri totali
			Cu		Cu + Sb
E20	PAR	3.000	Polveri totali	3.000	Polveri totali
			Cu		Cu + Sb
E30	ETP	33.000	Polveri totali	33.000	Polveri totali
			Sb		Cu + Sb
E33	ETP	18.000	Polveri totali	25.000	Polveri totali
			Sb		Sb
			Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)		Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)

Impianto di abbattimento

Prendendo a riferimento le caratteristiche del filtro a maniche installato sull'emissione E33 si valuta che lo stesso mantenga le caratteristiche di velocità di filtrazione (0.033 m/s) conformi a quanto previsto dall'allegato 3 dei Criteri Criaer anche con l'incremento di portata massima da 18000 Nmc/h a 25000 Nmc/h. Quindi si valuta positivamente questa richiesta di modifica sostanziale

Emissioni Odorigene

La produzione della Celanese Specialties srl ricade nelle fattispecie di impianti ed attività aventi potenziale impatto odorigeno (lavorazione materie plastiche) di cui ai seguenti riferimenti normativi e tecnici:

- *Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023 per l'applicazione dell'articolo 272-bis del Dlgs 152/2006, approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MISE).*
- *Linea guida ArpaE 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm" (disponibile al seguente collegamento <https://apps.arpae.it/documento/DET2018426>).*

Tenuto conto dell'importanza di questo stabilimento dal punto di vista emissivo e che in passato sono pervenute allo scrivente Servizio Territoriale segnalazioni di inconvenienti ambientali per esalazioni di odori provenienti dalle emissioni in atmosfera dell'attività, con la presente si valuta di richiedere, nei tempi tecnici necessari, che venga predisposta una Procedura Estesa con redazione di Relazione di Livello 2 così come previsto dal Decreto Direttoriale n. 309/23 e dalla LG 35DT.

Emissioni Modificate e limiti di emissione modificati

CARATTERISTICHE EMISSIONE	E1	E4	E20	E30	E33
Portata massima					25000
Inquinanti / limite					
Polveri	10	10	10	10	
Cu+Sb	5	5	5	5	

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- *eseguire gli autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'impianto asservito alle emissioni*

modificate

- eseguire monitoraggio annuale delle emissioni modificate.

Conclusioni

Non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento della presente istanza alle condizioni e prescrizioni sopra indicate.

Facendo riferimento all'articolo 272 bis del DLgs 152/06 e tenuto conto dell'importanza di questo stabilimento dal punto di vista emissivo, rientrando lo stesso nelle tipologie di ciclo produttivo individuate dal DD 309/23 e LG 35DT, si valuta di richiedere, nei tempi tecnici necessari, che venga predisposta una Procedura Estesa con redazione di Relazione di Livello 2 così come previsto dai riferimenti tecnici e normativi".

Per quanto riguarda le motivazioni dei valori limite e prescrizioni delle altre emissioni già autorizzate e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni contenute nelle precedenti determinazioni di autorizzazione ed aggiornamento della presente AUA.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae sopra riportata, ha consentito di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Forlì in data 04/03/2016 prot. n. 18537 a "SO.F.TER S.p.A", aggiornata in data 23/11/2017 prot. n. 98528, successivamente aggiornata e volturata a CELANESE PRODUCTION ITALY srl in data 07/12/2018 prot. n. 106815 e nuovamente aggiornata in data 15/03/2019 prot. n. 24049, in data 24/12/2020 prot. n. 111056, in data 19/01/2021 prot. n. 5364, in data 03/02/2021 prot. n. 11046, in data 31/08/2021 prot. n. 90896, in data 02/12/2021 prot. n. 126726 e rettificata in data 26/01/2022 prot. n. 8516, e aggiornata in data 06/04/2022 prot. n. 38410, in data 14/04/2023 prot. n. 47827, in data 03/07/2024 prot. n. 8477, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 13/12/2024 P.G.N. 154610, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come "scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico" ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EL1 - LABORATORIO CAP. Q – PRESSA PROVA INIEZIONE

EL2 - LABORATORIO CAP. Q – CAPPASU MUFFOLA

EL8 - LABORATORIO CAP. M – CAPPASU MUFFOLA

EL16 - LABORATORIO CAP. Q – CAPPASU MUFFOLA LFT

EL17 - LABORATORIO CAP. L – CAPPE SU STRUMENTI LABORATORIO PAR

provenienti da impianti compresi alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

ET1 - CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO UFFICI (176,8 kW, a metano)
ET2 - CALDAIA UFFICI E SERVIZI (31 kW, a metano)
ET3 - CALDAIA UFFICI E SERVIZI (34,8 kW, a metano)
ET4 - CALDAIA UFFICI E SERVIZI (345 kW, a metano)
ET5 - CALDAIA SERVIZI REP. M (21 kW, a metano)
ET6 - CALDAIA SERVIZI REP. L (21 kW, a metano)
ET7 - CALDAIA SPOGLIATOI (210 kW a metano)
ET8 - CALDAIA EX CASA CUSTODE (20 kW a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva < 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non assoggettate alla presente autorizzazione:

E26 - TAGLIO IN ACQUA LINEA B TPE CAP. L
E34 - TAGLIO IN ACQUA CAP. Q LINEA Q1
E35 - TAGLIO IN ACQUA CAP. Q LINEA Q2
E37 - TAGLIO IN ACQUA PA RECYCLE - CAP. L
E38 - TAGLIO IN ACQUA REPARTO POLIAMMIDE CAP. M
E39 - TAGLIO IN ACQUA LINEA Q3 CAP. Q
E41 - TAGLIO IN ACQUA LINEA B5 CAP. TPE
E50 - TAGLIO IN ACQUA PA RECYCLE - CAP. L
E51 - TAGLIO IN ACQUA PA RECYCLE - CAP. L

in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non rientrano nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti.

4. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE ER1 - VASCHE DI RAFFREDDAMENTO DEL FILAMENTO ESTRUSO - REPARTO PA
EMISSIONE ER2 - VASCHE DI RAFFREDDAMENTO DEL FILAMENTO RIVESTITO - REPARTO ETP

derivanti da sfiato e ricambio d'aria esclusivamente adibito alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tale emissione non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 - ASPIRAZIONE POLVERI PA RECYCLE CAP. L

Impianto di abbattimento: n. 2 filtri a maniche in parallelo con pressostato differenziale

Portata massima	80.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Rame e suoi composti, espressi come Cu + Antimonio e suoi composti, espressi come Sb		5 mg/Nmc

EMISSIONE N. E3 - ASPIRAZIONE TRAFILE TPE CAP. L

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	55.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
Stagno e suoi composti, espressi come Sn + Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc
Metacrilato	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E4 - BOX COLORI PA RECYCLE CAP. L

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Rame e suoi composti, espressi come Cu + Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E19 - ASPIRAZIONE TRAFILE TPE CAP. L

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	55.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
Stagno e suoi composti, espressi come Sn + Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc
Metacrilato	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E20 – BILANCIA INSACCATRICE PA RECYCLE CAP. L

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	3.000	Nmc/h
-----------------	-------	-------

Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Rame e suoi composti, espressi come Cu + Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E21 – INSACCATRICE AUTOMATICA TPE CAP. L

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Stagno e suoi composti, espressi come Sn + Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E23 – SCARICO FILIERE ETP CAP. Q (LINEE Q3-Q10)

Impianto di abbattimento: filtro a carboni attivi

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E24 – INSACCATRICE AUTOMATICA TPE CAP. L

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Stagno e suoi composti, espressi come Sn + Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E27 – FORNO PULIZIA FILTRI OFFICINA

Impianto di abbattimento: post-combustore

Portata massima	110	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	50	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (esprese come C organico totale)	50	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nmc

Il funzionamento del forno deve essere interbloccato dal malfunzionamento del postcombustore al fine di evitare anche l'emissione di composti che possano generare molestie olfattive.

EMISSIONE N. E30 – REPARTO ETP CAP. Q (LINEE Q3-Q10)

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	33.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Rame e suoi composti, espressi come Cu + Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E31 - SCARICO TRAFILE REPARTO POLIAMMIDE CAP. M

Impianto di abbattimento: abbattitore ad umido – scrubber a riempimento

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE E33 - REPARTO ETP CAP. Q - LINEE LFT1, LFT2 e LFT3

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	25.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E36 – DOSAGGIO ADDITIVI REPARTO POLIAMMIDE CAP. M

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	25.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Antimonio e suoi composti, espressi come Sb + Rame e suoi composti, espressi come Cu	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E40 – ASPIRAZIONE TPE Cap. L

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	55.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
Stagno e suoi composti, espressi come Sn + Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc
Metacrilato	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E44 – ASPIRAZIONE POLVERI PA Cap. M

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	55.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Antimonio e suoi composti, espressi come Sb + Rame e suoi composti, espressi come Cu	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E46 – ASPIRAZIONE POLVERI ETP Cap. Q

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	55.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E47 – IMPIANTO PULIZIA TERMICA

Impianti di abbattimento: [prefiltri metallici, filtri metallici – filtri sintetici piani o ondulati - filtri a tasche con pressostato differenziale] e [filtro adsorbimento a carbone attivo senza rigenerazione annessa con pressostato differenziale]

Portata massima	7.800	Nmc/h
Altezza minima	10	m

Durata	6	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E48 - REPARTO ETP CAP. Q - LINEE LFT4, LFT5, Q2, CARICO BICONI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	30.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E49 – SCARICO TRAFILE PA RECYCLE CAP. L

Impianti di abbattimento: abbattitore ad umido – scrubber a riempimento

Portata massima	30.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONI N. ES1, ES2, ES3, ES4 (Cap. Q), ES5, ES6 (Cap. L) – FILTRI SILOS

Impianti di abbattimento: filtri a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	1.200	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	0,5	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

- In relazione alle disposizioni in merito alle **emissioni odorigene** di cui all'articolo 272 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **entro il 30/09/2025** dovrà essere presentata, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpa e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), al Comune di Forlì e al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, **una relazione di 2° livello relativa all'intero stabilimento** come previsto dalla Linea Guida 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm." approvata con DET-2018-426 del 18/05/2018 del Direttore Tecnico di Arpa e, facendo riferimento al Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023 di approvazione degli indirizzi per l'applicazione dell'articolo

272-bis del Dlgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività, approvato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

3. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni modificate E1, E4, E20, E30 ed E33**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
4. **Entro 60 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
5. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni modificate E1, E4, E20, E30 ed E33**, e per un periodo di 10 giorni, la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate”.
6. Gli interventi di piantumazione proposti dalla Ditta nella “*Relazione attività di Piantumazione SO.F.TER: seguito Delibera della Giunta Provinciale nr. Num. 705 del 31/05/2017*” e nella Tavola “*2_01 verde - Planimetria generale verde stabilimenti SO.F.TER. Spa – Forlì (rilievo dello 01/01/2017)*”, allegate alla istanza di modifica sostanziale di AUA presentata in data 07/07/17, devono essere effettuati nella prima stagione utile successiva al rilascio del precedente aggiornamento di AUA, rilasciato dal SUAP del Comune di Forlì in data 23/11/17 prot. 9852 8. **Entro tre mesi** dalla realizzazione di tale intervento, la Ditta dovrà darne comunicazione alla S.A.C. di Arpae Forlì-Cesena e al Comune di Forlì.
7. **Nei cinque anni successivi** alla piantumazione di cui al punto precedente, la Ditta dovrà provvedere ad effettuare interventi di manutenzione, da eseguire su tutti gli impianti, consistenti nell'accertamento delle fallanze ed eventuale sostituzione delle piante morte con elementi vegetali aventi la stessa potenzialità di sviluppo, nell'eliminazione delle piante infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo delle piante presenti e nell'irrigazione; al termine dei cinque anni previsti sarà necessario prolungare gli interventi di manutenzione di cui sopra fino alla completa e definitiva riuscita dell'impianto.
8. In relazione alle disposizioni in merito alle emissioni odorigene di cui all'articolo 272 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la Ditta dovrà provvedere all'esecuzione, a seguito della messa in esercizio degli impianti della **emissione E49**, di **misure di concentrazione (OU_E/m^3) e di portata di odore (OU_E/s) in uscita da tale emissione**. Tale indagine dovrà essere effettuata, nel primo anno dalla messa in esercizio dell'impianto, mediante due campagne eseguite la prima all'avvio dell'impianto con il liquido di lavaggio pulito, la seconda prima della successiva sostituzione, avendo a riferimento la UNI 13725 e con una portata in ingresso allo scrubber almeno pari alla metà della portata complessiva. I risultati dovranno essere oggetto di relazione tecnica da inviare ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aooofc@cert.arpa.emr.it), entro 60 giorni dal termine della seconda campagna. Sulla base dei riscontri ottenuti Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni potrà definire, attraverso specifiche prescrizioni, modalità operative, gestionali e tecniche da porre in essere.

9. A seguito del raggiungimento della capacità produttiva autorizzata con DET-AMB-2019-1202 del 12/03/2019, la Ditta dovrà effettuare un monitoraggio di tutte le emissioni indicate al punto 1. del presente paragrafo D. (con esclusione degli sfiati dei silos ES1, ES2, ES3, ES4, ES5 e ES6) in un periodo compreso tra i 4 e i 6 mesi dalla data di avvio dell'impianto alla potenzialità richiesta, che dovrà essere comunicata tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it). **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
10. Relativamente alla **emissione E23**, dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie affinché siano evitati episodi di esalazioni maleodoranti. Nel caso si verificassero episodi di esalazioni maleodoranti, dovrà essere prevista una soluzione impiantistica atta a prevenire tali eventi. Dovrà essere effettuata una periodica e corretta manutenzione dell'impianto di abbattimento a carboni attivi affinché sia garantito il buon funzionamento dello stesso. La rigenerazione dei carboni attivi dovrà avvenire secondo i seguenti termini:
- controllo periodico della pressione differenziale (perdite di carico);
 - pulizia periodica o sostituzione dei prefiltri, del coalescer e del diffusore meccanico;
 - rigenerazione del carbone al raggiungimento di una perdita di carico prefissata;
 - autocontrollo annuale delle emissioni;
 - i dati dei controlli e della rigenerazione devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 18.
11. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E3, E19, E20, E21, E24, E30, E33, E36, E40, E44, E46, E47 ed E48** (per tutti gli inquinanti per cui sono indicati valori limite con l'esclusione delle "Polveri totali") e delle **emissioni E4, E23, E27, E31 ed E49** (per tutti gli inquinanti per cui sono indicati valori limite) con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
12. Il monitoraggio periodico per l'inquinante "Polveri totali" alle **emissioni E1, E3, E19, E20, E21, E24, E30, E33, E36, E40, E44, E46, E47, E48, ES1, ES2, ES3, ES4, ES5, ES6** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile (trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa per tutte le emissioni e vista la particolarità del filtro a sostituzione per l'emissione N. E47), devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 18. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
13. La Ditta dovrà provvedere alla sostituzione totale dell'acqua presente negli scubber di cui alle **emissioni E31 ed E49** con una periodicità opportuna al fine di evitare lo sviluppo di odori molesti. La data di sostituzione dovrà essere annotata sul registro di cui al successivo punto 18.
14. In caso di avaria o di manutenzione degli impianti di abbattimento (scrubber) di cui alle **emissioni E31 ed E49** le relative lavorazioni saranno sospese fino al ripristino. La Ditta deve provvedere alla annotazione sul **registro** di cui al successivo punto 18. dell'inizio e del termine di tali eventi, riportando anche le cause.
15. Il raffreddamento di materiali plastici di scarto derivanti da malfunzionamenti/inconvenienti tecnici alle trafilare/estrusori deve essere condotto evitando esalazioni moleste in ambiente esterno.

16. Relativamente all'impianto di abbattimento a carboni attivi installato sulla **emissione E47**:

- a) i carboni attivi dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del peso iniziale e comunque non oltre due anni dalla data di messa in esercizio della **emissione E47**, avvenuta in data 27/05/2021, o dalla data della precedente sostituzione. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate sul **registro** di cui al punto 18;
- b) dovrà essere verificata l'efficienza di adsorbimento dei carboni attivi attraverso la misura gravimetrica di una massa prestabilita. Tale controllo dovrà essere effettuato con cadenza trimestrale a partire dalla data di messa in esercizio della **emissione E47**, avvenuta in data 27/05/2021; i risultati delle misure gravimetriche dovranno essere annotati sul **registro** di cui al punto 18.

17. La ditta dovrà eseguire alla **emissione E47** tre determinazioni della concentrazione di odore mediante analisi dell'Olfattometria Dinamica secondo la norma UNI EN 13725 da effettuarsi secondo la seguente modalità:

- a) la prima in sede di messa a regime dell'impianto;
- b) la seconda dopo un anno dalla messa a regime dell'impianto;
- c) la terza subito prima della sostituzione dei filtri a carbone attivo (da eseguirsi comunque entro due anni dalla data di messa in esercizio della **emissione E47**);
- d) **entro un mese** dalla data di ciascuna determinazione dovrà essere trasmessa tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), una relazione nella quale sia evidenziata la concentrazione di odore dell'effluente campionato (espresso in OU_E/Nmc), la portata volumetrica e di conseguenza la portata di odore (espressa in OU_E/h) dell'emissione, facendo riferimento anche ai risultati delle misurazioni gravimetriche eseguiti sui carboni attivi ai sensi del punto 16. lettera b);

18. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:

- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
- dovranno essere annotati i dati dei controlli e della rigenerazione dei carboni attivi dell'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E23**, così come richiesto al precedente punto 10;
- dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E1, E3, E19, E20, E21, E24, E30, E33, E36, E40, E44, E46, E47, E48, ES1, ES2, ES3, ES4, ES5, ES6**, così come richiesto al precedente punto 12;
- dovrà essere annotata la data di sostituzione totale dell'acqua effettuata agli impianti di abbattimento (scrubber) di cui alle **emissioni E31 ed E49**, così come richiesto al precedente punto 13;
- dovranno essere annotate le avarie o manutenzioni degli impianti di abbattimento (scrubber) per le **emissioni E31 ed E49**, così come richiesto al precedente punto 14;
- dovranno essere annotati le operazioni di sostituzione dei carboni attivi di cui all'impianto di abbattimento installato sulla **emissione E47** ed i dati delle misure gravimetriche eseguite sugli stessi, come richiesto al precedente punto 16. lettere a) e b).

19. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

20. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto

delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.

- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
21. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali prevalenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, stagno Sn, etc.)	UNI EN 14385:2004; ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

Atteso:

- che la modifica prevede l'aumento delle portate annue degli scarichi idrici autorizzati nei punti di scarico S1 ed S3, mentre rimane invariata la portata di S2, come di seguito riportato:

- S1 da 9.450 mc/anno - 40 mc/gg a 12.148 mc/anno - 34,7 mc/gg;
- S2 portata autorizzata 2.700 mc/anno - 11,5 mc/gg invariata;
- S3 da 6.330 mc/anno - 26,9 mc/gg a 26.345 mc/anno - 75,3 mc/gg;

con conseguente aumento della portata totale autorizzata da 18.480 mc/anno a 41.193 mc/anno.

- che l'aumento di portata su S1 è dovuto ai cambi di produzione più frequenti all'interno del reparto TPE che comporta lo svuotamento delle centrifughe e delle vasche di raffreddamento, oltre alla pulizia delle apparecchiature, mentre su S3 è prevista l'installazione di un impianto a osmosi inversa per il trattamento dell'acqua di pozzo, in sostituzione dell'esistente impianto di addolcimento (acque reflue attualmente smaltite come rifiuto).

Considerato che non sono previste variazioni alla qualità delle acque reflue scaricate.

Visto il parere favorevole di HERA con prescrizioni, acquisito al Prot. Com.le 22281 del 25.02.25;

Ritenuto pertanto di procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di cui in oggetto;

Visto il D.Lgs. 152/06, recante "Norme in materia ambientale";

Visto il D.P.R. del 13 marzo 2013 n° 59

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1053/03;

Visto il Regolamento di Fognatura approvato da ATO (Assemblea dei Sindaci) delibera n° 13 del 17/12/2008;

Vista la documentazione allegata alla domanda;

Visto il parere del Responsabile dell'endoprocedimento e salva diversa disciplina regionale a cui il titolare dell'autorizzazione è tenuto a conformarsi nei modi e nei tempi stabiliti;

PRESCRIZIONI

Le modifiche richieste sono autorizzate, secondo le modalità indicate negli atti presentati, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'AUA DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016 con successive modifiche e integrazioni ed integrate, modificate dalla presente:

1. Lo scarico ha le seguenti caratteristiche e i sistemi di trattamento sono i seguenti:

- Responsabile dello scarico:	CELANESE PRODUCTION ITALY S.R.L.
- Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico:	Via Mastro Giorgio 1

- Destinazione dell'insediamento:	Produzione granulati termoplastici
- Portata massima autorizzata	41.193 mc/anno - 117,7 mc/gg
- Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali
- Recettore dello scarico:	Fognatura nera tipo A

2. Nella rete fognaria nera sono ammessi gli scarichi derivanti da: **acque di raffreddamento granuli termoplastici, spurghi delle torri evaporative, spurghi impianto a osmosi inversa.**

3. E' ammessa la variazione delle portate di scarico in corrispondenza dei terminali in S1 e S3, come di seguito definita:

- scarico n. 1 capannone L, afferente alla fogna nera di Via Mastro Giorgio lato Via Selva, pari a 12148 mc/anno - 34,7 mc/gg;
- scarico n. 2 capannone M, afferente alla fogna nera di Via Mastro Giorgio lato Via Dovizi, pari a 2700 mc/anno - 7,7 mc/gg;
- scarico n. 3 capannone Q-R, afferente alla fogna nera di Via Mastro Giorgio lato Via Dovizi, pari a 26345 mc/anno - 75,3 mc/gg.

4. Lo scarico delle acque del nuovo impianto a osmosi, prima di confluire allo scarico S3, afferiscono alla vasca di equalizzazione da 7,5 mc dove confluiscono anche le acque di spurgo delle torri di raffreddamento e lo spurgo delle vasche di taglio in acqua.

5. E' prescritta **entro sei mesi** dalla data di emissione dell'atto di modifica, l'installazione di **registratori videografici** dei dati storici di portata istantanei e giornalieri, rilevati dai misuratori, al fine di verificare il rispetto delle portate autorizzate. L'avvenuta installazione dei registratori dovrà essere comunicata formalmente a Hera, allegando le specifiche tecniche degli strumenti installati.

6. Per quanto non espressamente indicato si rimanda all'atto autorizzativo vigente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.